



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVI - n. 2-2021
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

32



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XV – n. 2-2021
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto†, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni†, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

V. Marano

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

S. Carmignani Caridi, M. Carni,

M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, C.M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Sito web: www.pellegrinieditore.it

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133

Tel. 338-4950831

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, □ 75,00

per l'estero, □ 120,00

un fascicolo costa □ 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano □ 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, □ 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, □ 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di □ 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrineditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonificobancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Criteria per la valutazione dei contributi

Da questo numero tutti i contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

Proteggere per promuovere: la Cassazione «scuda» il sentimento religioso

Protect to promote. The Court of Cassation «shields» the religious feeling

ANTONIO FUCCILLO

RIASSUNTO

La Corte Suprema di Cassazione, con due provvedimenti poco distanti nel tempo, ha affrontato il delicato tema della tutela del sentimento religioso sia dei credenti sia della popolazione in generale. Con la sentenza a Sezioni Unite Civili, la Corte è intervenuta sull'esposizione del crocifisso, questa volta preoccupandosi correttamente di individuare nel sentimento religioso (e non quindi nella sola laicità) il bene oggetto di tutela. Con la sentenza della Terza Sezione Penale, la Cassazione ha peraltro attualizzato i reati contro il sentimento religioso della popolazione assegnando (in via interpretativa) ad esso un ruolo prevalente nella qualificazione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 405 c.p.. In entrambe le sentenze, la Suprema Corte ha cambiato la scala valoriale e, a differenza dei precedenti giudicati, non ha dovuto ricondurre la religione al solo fattore culturale per poter giustificare la sua presenza nelle regole del vivere civile". Ciò sembra più conforme al dettato costituzionale che assegna alla religione un ruolo centrale tra i fenomeni sociali. È necessario spostare la focalizzazione sulla protezione del sentimento religioso, inteso sia quale «interesse» dei soggetti coinvolti e sia quale valore in sé oggetto di protezione giuridica. In tale modo, si può più facilmente applicare la soluzione concordata (proposta dalla Cassazione Civile) che apra cioè all'incontro di volontà per costruire dei protocolli operativi che siano i caposaldi di una pacifica convivenza. Così operando si riducono anche gli ambiti propri della sanzione penale che diviene strumento estremo di tutela del suddetto valore (come interpreta la Cassazione Penale). Lo scudo del diritto deve quindi impedire le lacerazioni che possono essere causate dalle diversità, trasformandole in occasioni di crescita sociale. In tale guisa si realizza il vero disegno della Carta costituzionale che intende promuovere il fattore religioso come elemento di coesione e sviluppo sociale.

PAROLE CHIAVE

Libertà religiosa; laicità; sentimento religioso; crocifisso; simboli religiosi; turbatio sacrorum.

ABSTRACT

Recently, the Supreme Court of Cassation dealt with the protection of religious sentiment and affirmed the centrality of the protection of believers and the religious culture of the people. The judgments

examined in the paper embody a correct interpretation of the constitutional provision that assigns religion a central role among social phenomena (articles 2-3-7-8-19-20 of the Constitution). In particular, with the verdict of the United Civil Sections, the Court qualified religious feeling (and therefore not only secularism) as the object of protection. With the sentence of the Third Criminal Section, the Supreme Court has instead actualized the crimes against religious sentiment. The Court qualified the turbatio sacrorum by taking into consideration the effects that such conduct produces on the religious feeling of the population. The Court of Cassation marks the way of a peaceful and fruitful coexistence between faiths: protect religious sentiment and not the claims of religious confessions. Religious feeling must be understood both as an "interest" of the parties involved and as a value to protect. Therefore, the agreed solution proposed by the Civil Cassation could ensure the shield of the "religious sentiment". Indeed, the operational protocols agreed by the parties are the cornerstones of a peaceful coexistence. In this way, is realized the true aim of the Constitution to promote religious factor as an element of cohesion and social development.

KEYWORDS

Religious freedom; secularism; religious feeling; crucifix; religious symbols; turbatio sacrorum.

SOMMARIO: 1. Il new deal in materia religiosa della Corte di Cassazione – 2. Il pluralismo negoziato nell'utilizzo dei simboli religiosi: la sfida delle Sezioni Unite della Cassazione con la soluzione «mite» – 3 La riqualificazione della «turbatio sacrorum» a protezione del sentimento religioso. – 4. Alzare gli scudi in difesa del «sentimento religioso»

1. Il new deal in materia religiosa della Corte di Cassazione.

La Corte Suprema di Cassazione, con due provvedimenti poco distanti nel tempo¹, ha affrontato il delicato tema della tutela del sentimento religioso sia dei credenti sia della popolazione in generale. Con il riferimento ai «credenti», i giudici hanno inteso dare rilevanza agli aspetti più immanenti del credere valorizzando il concetto che i fedeli attribuiscono alla religione una preminenza valoriale e una funzione escatologica. Essi (i fedeli) intendono uniformare la propria vita ai dettami della religione di appartenenza, seppure nel doveroso rispetto dell'ordinamento giuridico civile. Come «popolazione», la Corte ha voluto (riferendosi ad essa come concetto generale) tutelare un aspetto sociale ed antropologico legato alla religione cattolica (ma ovviamente estensibile anche ad altri culti autoctoni), compiendo una nobile evoluzione del concetto di elemento della cultura nazionale utilizzato in alcuni precedenti giurispru-

¹ CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, sentenza n. 24414 del 9 settembre 2021; CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III, sentenza n. 2242 del 15 ottobre 2021.

denziali². Assume così rilievo uno degli aspetti fondamentali della cultura del popolo italiano e la sua importanza quale «matrice di senso» nella declinazione di tutti i valori (anche giuridici) e nel campo etico e morale. Non si tratta di una violazione applicativa del principio dell'eguale libertà di tutte le confessioni religiose (art. 8, comma I Cost.) né dell'eguaglianza formale (art. 3 Cost.). Le sentenze in esame non potrebbero essere correttamente interpretate nel loro esatto significato giuridico espungendole dal contesto sociale ove si sono verificati gli episodi posti a base dei provvedimenti.

Il crocifisso nelle scuole o negli altri luoghi pubblici (ospedali, tribunali ecc..) è tradizionalmente esposto. In molti casi fa parte dell'arredo da sempre, così come sono parte del tessuto urbano italiano chiese, statue e edicole votive, intitolazioni di luoghi, piazze e vie a figure tipiche del cattolicesimo. Un laicismo cieco congiunto ad una asettica eguaglianza imporrebbe, ad esempio, il cambio delle denominazioni religiose in civili, in modo che nessuno mai debba sentirsi in qualche misura offeso o discriminato, il concetto potrebbe addirittura estendersi al «nome proprio» delle persone. Tutelare, quindi, il sentimento religioso della popolazione è un intento nobile, in quanto ad esso possono ricondursi una serie di «abitudini» e «rituali» che nell'insieme caratterizzano un popolo per lo meno nella sua maggioranza. Oggetto di protezione non è solo l'ostensione simbolica ma anche tutto ciò che si intende per «sentimento religioso» compresi gli elementi che caratterizzano la cultura dei territori come ambienti e luoghi, edifici e monumenti, toponomastica, tradizioni alimentari, riti individuali e collettivi come ad esempio proprio le processioni sacre.

Con la nota sentenza a Sezioni Unite Civili³, la Corte è intervenuta sull'espo-

² Un'abile operazione di «trasfigurazione» del simbolo religioso è stata realizzata dal CONSIGLIO DI STATO, il quale nella sentenza n. 566 del 13 febbraio 2006 ha ritenuto che il crocifisso è di per sé, come oggetto, un vero e proprio emblema della laicità italiana cioè sintetizza i valori laici civilmente riconosciuti di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di autonomia della sua coscienza, di rifiuto di ogni discriminazione. In tale senso si è espressa anche la GRAN CAMERA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO (sentenza del 18 marzo 2011), la quale ha affermato che l'Italia conserva il pieno diritto di custodire le proprie tradizioni, di considerare il crocifisso un simbolo al contempo religioso e civile nonché di riservare alla «religione della maggioranza preponderante visibilità in ambito scolastico».

³ Sia consentito il rinvio ad ANTONIO FUCCILLO, *Il crocifisso negoziato. Verso la gestione "privatistica" dei simboli religiosi*, in *Giustizia civile*, 8 dicembre 2021. In merito si vedano altresì ANGELO LICASTRO, *Il crocifisso e i diritti del lavoratore nell'ambiente scolastico (aspettando le Sezioni Unite della Cassazione)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista Telematica (www.statoechiese.it), 7, 2021, pp. 35-68; SALVATORE PRISCO, *La laicità come apertura al dialogo critico nel rispetto delle identità culturali (riflessioni a partire da Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, n. 24414 del 2021)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista Telematica (www.statoechiese.it), 21, 2021, pp. 53-79; PAOLO CAVANA, *"A chiare lettere – Confronti" Il crocifisso davanti alle Sezioni Unite della Cassazione: difesa di diritti o accanimento iconoclasta?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista Telematica (www.statoechiese.it), 12, 2021, pp. 61-67; NICOLA COLAIANNI, *Il*

sizione del crocifisso, questa volta preoccupandosi correttamente di individuare nel sentimento religioso (e non quindi nella sola laicità) il bene oggetto di tutela. Con la sentenza della Terza Sezione Penale, la Cassazione ha peraltro attualizzato i reati contro il sentimento religioso della popolazione assegnando (in via interpretativa) ad esso un ruolo prevalente nella qualificazione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 405 c.p.. La Corte ha inteso la *turbatio sacrorum* non nella sua qualificazione oggettiva (cioè nel fatto in sé compiuto) ma negli effetti che tale condotta produce nella lesione del sentimento religioso della popolazione. Si individua quindi in entrambi i pronunciati la centralità della tutela dei credenti e della cultura religiosa del popolo in una corretta declinazione del dettato costituzionale che assegna alla religione un ruolo centrale tra i fenomeni sociali (artt. 2-3-7-8-19-20 Cost.). Ciò è ampiamente dimostrato anche dalla previsione di specifiche norme penali a tutela del sentimento religioso (artt. 403-405 c.p.).

In entrambe le sentenze, la Corte di Cassazione ha cambiato la scala valoriale e, a differenza dei precedenti giudicati, non ha dovuto ricondurre la religione al solo fattore culturale⁴ per poter giustificare la sua presenza nelle regole del vivere civile.

2. Il pluralismo negoziato nell'utilizzo dei simboli religiosi: la sfida delle Sezioni Unite della Cassazione con la soluzione «mite»

La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sull'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche (n. 24414 del 9 settembre 2021) contribuisce alla costruzione di un sistema giuridico che difende i valori religiosi in un rispettoso pluralismo, realizzando un corretto bilanciamento tra diritti dei credenti e dei non credenti. Tale pronunciato costituisce anche un monito verso la pubblica amministrazione nel perseguire una armonica convivenza tra le fedi, elementi tutti che servono a definire compiutamente la laicità di un ordinamento moderno e democratico.

L'esposizione dei simboli religiosi, com'è noto, è stata oggetto di attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza la quale ha assunto nel corso degli anni posizioni diverse.

crocifisso di nuovo in Cassazione. Note da amicus curiae, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista Telematica (www.statoechiese.it), 12, 2021, pp. 1-26; SILVIA BORELLI, Le Sezioni Unite sul crocifisso: tra principio di laicità, accomodamenti ragionevoli, sindacato antidiscriminatorio e tanti dubbi, in Lavoro, diritti, Europa, 4, 2021, pp. 1-11.

⁴ Criticamente sul tentativo di dismissione del valore religioso del crocifisso, si veda MARIO RICCA, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Torri del Vento, Palermo, 2012, pp. 209-211.

Nelle aule scolastiche l'uso di tale icona non è imposto da disposizioni di legge ma solo da regolamenti applicabili alle scuole medie inferiori, per le quali il R.D. n. 965 del 1924, all'art. 118 prevedeva che «ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, l'immagine del Crocifisso e il ritratto del Re», ed alle scuole elementari, i cui arredi erano elencati nella tabella C allegata al R.D. n. 1297 del 1928, richiamata dall'art. 119 del regolamento. Tale orientamento è stato confermato dal Ministero della Pubblica Istruzione (circolare del 19 ottobre 1967, n. 367/2527) e dalla direttiva del MIUR del 3.10.2002 n. 2667 che ha invitato i dirigenti scolastici a adottare «iniziative idonee ad assicurare la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche».

Più di recente, è stata avanzata una proposta di legge (n. 4005 del 28 luglio 2016 ripresentata anche nel 2018, n. 387) che muovendo dalla considerazione per cui «il Crocifisso, emblema di valore universale della civiltà e della cultura cristiana, è riconosciuto quale elemento essenziale e costitutivo e perciò irrinunciabile del patrimonio storico e civico-culturale dell'Italia, indipendentemente da una specifica confessione religiosa» (art. 1), impone l'esposizione del simbolo in tutti gli uffici della pubblica amministrazione, nel rispetto degli articoli 7, 8 e 19 della Costituzione (art. 2).

La proposta legislativa punisce anche eventuali trasgressioni. In particolare, a norma dell'art. 4 «chiunque rimuove in odio ad esso l'emblema della Croce o del Crocifisso dal pubblico ufficio nel quale sia esposto o lo vilipende, è punito con l'ammenda da 500 a 1.000 euro». Alla medesima sanzione è soggetto anche «il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che rifiuta di esporre nel luogo d'ufficio tale simbolo o chiunque, investito di responsabilità nella pubblica amministrazione, ometta di ottemperare all'obbligo di provvedere alla collocazione del Crocifisso o all'obbligo di vigilare affinché il predetto emblema sia esposto nei luoghi d'ufficio dei suoi sottoposti, ai sensi della presente legge».

A livello giurisprudenziale, l'esposizione di detta icona nelle aule scolastiche è stata oggetto di un provvedimento cautelare del Tribunale Civile dell'Aquila (ordinanza del 23 ottobre 2003) che ha ordinato la rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche frequentate dai figli dal ricorrente. Il Tribunale, infatti, con argomentazioni fondate sulla necessità di salvaguardare il diritto di libertà religiosa dei minori, la cui violazione non avrebbe potuto essere, *medio tempore*, risarcita, rilevava come essa avrebbe rappresentato un «potenziale pregiudizio» ad una sana crescita psico-fisica dei minori stessi. Questi ultimi, in particolar modo, sarebbero esposti, in assenza di convinzioni radicate, a condizionamenti culturali derivanti dalla tendenza ad assegnare al simbolo religioso la valenza che gli è immediatamente propria. Si è quindi ritenuta automaticamente lesiva della libertà religiosa individuale la semplice ostensione simbolica. La laicità

del luogo pubblico prevale sul sentimento religioso. Questa è una delle criticità che, come vedremo, è affrontata e ben superata dalla sentenza in esame.

Tale interpretazione, eccessivamente rigida, aveva così già aperto la strada a nuove letture del fenomeno, di segno diametralmente opposto a quello appena riportato⁵. I giudici amministrativi, nel tentativo di creare un ponte tra il simbolo della cristianità ed il principio di laicità dello Stato, hanno chiarito che il crocifisso non avrebbe solo significato religioso (es. Tribunale Amministrativo Regionale Veneto n. 1110/2005) ma anche una valenza culturale (e, come tale, aconfessionale) posto che esso rappresenta il simbolo dell'amore universale e del sacrificio per la salvezza e la redenzione. Seguendo tale ipotesi, il Consiglio di Stato (sentenza del 13 febbraio 2006, n. 566) ha qualificato il crocifisso quale emblema della laicità italiana e, dunque, simbolo di valori laici civilmente riconosciuti e condivisi di tolleranza, di rispetto, di valorizzazione della persona e di rifiuto di ogni discriminazione. Tale interpretazione, tuttavia, non è servita a sopire i contrasti sollevati dalla esposizione del «crocifisso» negli spazi pubblici: la sua assunzione a emblema della tolleranza e del rispetto della dignità umana non ne elimina, infatti, l'identificazione religiosa e confessionale.

In sede comunitaria, la sentenza della Gran Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Caso Lautsi e altri contro Italia, 18 marzo 2011) ha riconosciuto il crocifisso come «simbolo passivo» incapace, attraverso la sua sola esposizione, di produrre una lesione della libertà di pensiero degli alunni

⁵ La dottrina sul punto è vasta, in merito si veda GIUSEPPE CASUSCELLI, *Il Crocifisso nelle scuole: neutralità dello Stato e "regola della precauzione"*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1, 2005, p. 13; CARLO CARDIA, *Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso*, Torino, 2010; PAOLO CAVANA, *La questione del crocifisso nella recente giurisprudenza*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 1, 2006, p. 270; PASQUALE COLELLA, *Il crocifisso e la sua esposizione nei luoghi pubblici*, in *Corriere giuridico*, 8, 2006, p. 1161; RAFFAELE COPPOLA, *"Laicità relativa" fra lo Stato e la fede. Il crocifisso? Incarna valori comuni*, in *Diritto e giustizia*, 30, 2006, p. 94 ss.; GIUSEPPE DALLA TORRE, *Dio o Marianna? Annotazioni minime sulla questione del crocifisso a scuola*, in *Giustizia civile*, 1, 2004, p. 510; SARA DOMIANELLO, *La rappresentazione di valori nei simboli: un'illusione che alimenta ipocrisia e fanatismo*, in MARCO PARISI (a cura di), *Simboli e comportamenti religiosi nella società plurale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, p. 17; GIORGIO FELICIANI, *La questione del crocifisso. La situazione italiana*, in *Ephemerides iuris canonici*, 1, 2015, p. 81; SILVIO FERRARI, *I simboli religiosi nello spazio pubblico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2012, p. 317; NICOLA FIORITA, *La resistibile ascesa di un simbolo religioso: storia recente del crocifisso*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2006, p. 231; ANTONIO FUCCILLO, *Il crocifisso e le polemiche di Ofena tra tutela cautelare e libertà religiosa*, in *Diritto e giustizia*, 43, 2003, p. 87; ID., *Il crocifisso tra valori civili e laicità dello Stato*, in *Diritto e giustizia*, 10, 2006, p. 74; FRANCESCO LA CAMERA, *Il diritto ad esporre simboli religiosi nello spazio pubblico*, in SARA DOMIANELLO (a cura di), *Diritto e religione in Italia*, Il Mulino, Bologna, 2012, p. 215; MARIO RICCA, *Chi vuole il crocifisso? Domande semplici, democrazia interculturale, fede personale*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 1, 2010, p. 5; PAOLO STEFANI, *Il crocifisso e la laicità dello Stato*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2004, pp. 840-866; ID., *La laicità "italiana" alla prova del crocifisso*, in SILVIO FERRARI (a cura di), *Islam ed Europa. I simboli religiosi nei diritti del vecchio continente*, Carocci, Roma, 2006, pp. 157-18; LUCIANO ZANNOTTI, *Il crocifisso nelle aule scolastiche*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1990, p. 324.

nonché del diritto dei genitori ad impartire ai propri figli una istruzione religiosa secondo le convinzioni familiari⁶. Del resto, la «percezione soggettiva» di disagio individuale avvertibile in ambienti scolastici in cui vi sia la presenza del crocifisso, non è sufficiente a configurare un'offesa giuridicamente rilevante in assenza della prova dell'indottrinamento religioso o della concreta lesione di un altro diritto umano⁷. Il crocifisso, tuttavia, non è solo un simbolo culturale ma anche e soprattutto religioso. Esso, infatti, è indubbiamente denso di significati antropologici, ma anche di valori fideistici, i quali non possono essere dismessi⁸. L'Italia conserva dunque il pieno diritto di custodire le proprie tradizioni, di considerare il crocifisso un simbolo al contempo religioso e civile nonché di riservare alla «religione della maggioranza preponderante visibilità in ambito scolastico».

La giurisprudenza ondivaga sul tema ha provocato un proficuo dibattito dottrinale e sui media fornendo il destro alla chiarificazione interpretativa fornita dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in esame. La trasformazione in senso multireligioso della società rende sempre più impellente la ricerca di soluzioni concrete, nel rispetto del principio di laicità e del diritto di libertà religiosa. La «società del sapere», in questa prospettiva, deve assumere un ruolo determinante: la scuola, l'università, i centri di ricerca, le nuove tecniche della comunicazione dovrebbero condurre all'accettazione dell'*altro* ed al rispetto delle sue differenze.

Alla luce di tali chiarificazioni preliminari, la recente pronuncia della Corte di Cassazione appare quanto mai rilevante. Il caso deciso dalle Sezioni Unite riguarda l'ordine di esposizione del crocifisso impartito dal dirigente scolastico di un Istituto Professionale Statale di Terni sulla base di una delibera assun-

⁶ Sul punto si vedano MARCELLO TOSCANO, *Nuovi segnali di crisi: i casi Lombardi Vallauri e Lautsi davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista Telematica (www.statoechiese.it), maggio 2010, pp. 1-82; PAOLO CAVANA, *I simboli religiosi nello spazio pubblico nella recente esperienza europea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista Telematica (www.statoechiese.it), ottobre 2012, pp. 1-47; VINCENZO TURCHI, *Libertà religiosa e libertà di educazione di fronte alla Corte di Strasburgo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista Telematica (www.statoechiese.it), ottobre 2012, pp. 1-68; PASQUALE ANNICCHINO, *Tra margine di apprezzamento e neutralità: il caso Lautsi e i nuovi equilibri della tutela europea della libertà religiosa*, in ROBERTO MAZZOLA (a cura di), *Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa*, Il Mulino, Bologna, 2012, p. 179; MARIA GABRIELLA BELGIORNO, *Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia Una condanna annunciata dalla Corte Europea dei Diritti Umani*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista Telematica (www.statoechiese.it), 2010, pp. 1-22; MARIA ELISA D'AMICO, *Constitutional secularism and religious fundamentalism in Italy and Europe: considerations stemming from judicial decisions*, in *Italian Review of Legal History*, 10, 2017, pp. 1-38.

⁷ MARCO VENTURA, *La tradizione come diritto*, articolo apparso nel *Corriere della Sera* del 19 marzo 2011, p. 23 (cronaca).

⁸ MARIO RICCA, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, cit., pp. 210-211.

ta a maggioranza dall'assemblea di classe degli studenti. Tale disposizione era stata disattesa da un insegnante, dichiaratamente ateo, il quale procedeva alla rimozione del crocifisso durante le proprie ore di lezione. L'Ufficio Scolastico Provinciale, con provvedimento del 16 febbraio 2009, aveva inflitto all'insegnante per la sua condotta la sanzione disciplinare di sospensione dall'insegnamento per trenta giorni.

Il Tribunale di Terni, in primo grado, ha evidenziato che l'intimazione del dirigente scolastico di non rimuovere il crocifisso durante il suo orario di lezione, non è discriminatoria, in quanto la laicità e la libertà di insegnamento si fondano sulla libertà di espressione, di pensiero e di religione e quindi sul rispetto reciproco di tutte le persone indipendentemente dal loro orientamento religioso, di pensiero e di coscienza. Nel rispetto pertanto di tale principio, il dirigente scolastico ha realizzato una condotta ritenuta priva di alcun intento di carattere discriminatorio.

La Corte di Appello di Perugia, Sezione Lavoro, con sentenza n. 165 del 2014 ha respinto il gravame proposto dall'insegnante, escludendo che la condotta tenuta dal dirigente scolastico possa essere qualificata discriminatoria, anche perché l'ordine di servizio è stato indirizzato all'intero corpo docente e, quindi, non è stata realizzata alcuna disparità di trattamento. La Corte ha precisato, inoltre, che l'esposizione del crocifisso non ha limitato la libertà di insegnamento. L'esposizione del crocifisso non è infatti lesiva di diritti inviolabili della persona né è, di per sé sola, fonte di discriminazione tra individui di fede cristiana e soggetti appartenenti ad altre confessioni religiose. Avverso la sentenza della Corte di Appello, è stato proposto ricorso alla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, la quale, con un'ordinanza interlocutoria (n. 19618 del 18 settembre 2020) ha ritenuto necessaria ed opportuna la trasmissione degli atti al Primo presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite sulla questione dell'ostensione del crocifisso in aula, «atteso che occorre dipanare il conflitto che si pone tra la libertà di insegnamento – intesa come autonomia didattica e libera espressione culturale del docente, non cristiano – e il rispetto della coscienza morale e civile degli alunni – specialmente nel caso in cui siano stati proprio gli stessi ad avanzare richiesta di apposizione del simbolo in classe».

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che l'affissione del crocifisso seppur «sgradita» al ricorrente, non è di per sé in grado di intaccare la sfera delle sue convinzioni personali e delle sue opzioni in materia religiosa, né di pregiudicare la possibilità di esprimerle e di manifestarle, come cittadino e come docente, nell'ambiente scolastico. Le convinzioni personali dell'insegnante non sono infatti minacciate in ragione della presenza di quelle altrui e delle rappresentazioni simboliche che di esse facciano gli studenti. Pertanto, continuano i giudici, «il principio di intangibilità del foro interno della persona

e il diritto di professare liberamente la propria non-credenza non appare violato per il solo fatto di convivere – in quel peculiare ambiente lavorativo che è la scuola – con segni, rappresentazioni o manifestazioni di un pensiero diverso, non imposto dall'autorità ma richiesto dai fruitori del servizio scolastico: di ciò si permea, d'altra parte, una società democratica e libera nelle manifestazioni di pensiero». La mera percezione visiva del simbolo religioso non lede la libertà di coscienza dell'insegnante né rappresenta un limite alla libertà di insegnamento.

Con riferimento alle fonti che disciplinano l'esposizione del simbolo in questione, la Suprema Corte fa propria l'orientamento della Corte di Cassazione. Quest'ultima infatti ha suggerito una rilettura della disposizione regolamentare alla luce del quadro costituzionale. In base a tale interpretazione evolutiva l'obbligo di esposizione del crocifisso si tramuta in una facoltà, e all'esclusività di tale icona (solo il crocifisso) si preferisce la pluralità dei simboli, ispirata ad un universalismo concreto.

La tutela delle diversità, anche alla luce del principio di laicità e del diritto di libertà religiosa costituzionalmente sanciti, secondo la Suprema Corte può essere assicurata attraverso l'autoregolamentazione delle singole comunità interessate. La Corte propone, dunque, una soluzione «mite»: la parete dell'aula nasce bianca e può rimanere tale ma può anche accogliere la presenza del crocifisso per soddisfare un bisogno religioso degli studenti. È necessario dunque effettuare scelte caso per caso, anche «alla luce delle concrete esigenze, nei singoli istituti scolastici, con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti e con il metodo della ricerca del più ampio consenso». La strada da percorrere è quella dell'accomodamento ragionevole, inteso come «ricerca, insieme, di una soluzione mite, intermedia, capace di soddisfare le diverse posizioni nella misura concretamente possibile, in cui tutti concedono qualcosa facendo, ciascuno, un passo in direzione dell'altro. Seguendo questa prospettiva, le soluzioni vanno ricercate in concreto, non sulla linea di chiusure e di contrapposizioni, ma attraverso un dialogo costruttivo in vista di un equo contemperamento delle convinzioni religiose e culturali presenti nella comunità scolastica, dove la plurale e paritaria coesistenza di laici e credenti, cattolici o appartenenti ad altre confessioni, è un valore inderogabile».

Lasciare alle singole comunità la possibilità di una serena gestione del proprio spazio pubblico condiviso rappresenta un corretto uso della gestione negoziata di situazioni che potrebbero facilmente sfuggire alla presa del diritto pubblico. La concertazione, infatti, consente di dare adeguata voce a tutte le comunità presenti nella singola realtà locale, favorisce il dialogo tra tutti, consente di condividere obiettivi culturali, stimola al confronto positivo. E ciò anche al fine di evitare che un emblema diventi un «catalizzatore di aggressività». Com'è noto, infatti, i simboli religiosi possono essere assun-

ti negativamente come identificativi di un gruppo e, purtroppo, anche come espressivi della radicalizzazione. Tale rischio è insito nell'uso disgregativo degli stessi, quando utilizzati in modo non inclusivo. Essi però, possono anche rappresentare in senso positivo i valori di cui le religioni sono portatrici, stimolando le coscienze al rispetto dello statuto ontologico dell'essere umano e alla conseguente valorizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo. Seguendo tale ragionamento, il simbolo può diventare uno strumento capace di indurre la comprensione tra soggetti appartenenti a diverse culture e fedi.

Tale soluzione appare quanto mai necessaria se si considera che l'identità culturale e religiosa di ciascun individuo non può essere relegata alla sola «sfera interna» ma deve trovare il proprio spazio esterno (pubblico) al fine di favorire il dialogo e l'accettazione reciproca. Tuttavia, per assicurarne l'efficacia occorre immaginare dei protocolli negoziati che si basino sui valori costituzionali irrinunciabili del pluralismo e della laicità. È certamente presente il rischio⁹ paventato da chi ritiene che ne deriverebbe un sistema eccessivamente frammentato. In realtà, esso può costituire un valore per dirimere sul nascere gli inevitabili contrasti e conflitti che sono generati dalle diverse visioni di una società plurale. Tali intese potrebbero essere consacrate in deliberati degli organi scolastici, ove è garantita la rappresentanza di tutte le componenti (docenti, non docenti, genitori, alunni). Si tratta di atti amministrativi che esplicano la loro efficacia negli spazi loro assegnati. I singoli regolamenti degli istituti, poi, potrebbero contenere apposite previsioni sugli «spazi» da riservare al fenomeno religioso all'interno delle strutture scolastiche. Tali provvedimenti e documenti dovrebbero (ovviamente) essere assunti nel rispetto, più volte richiamato, delle indicazioni che la Carta costituzionale fornisce in relazione al fattore religioso.

La soluzione negoziata è ancora più efficace di quella amministrativa. In essa potrebbe concretizzarsi un'ipotesi reale di «attuazione privatistica della libertà religiosa»¹⁰. Un accordo a cui partecipino tutte le comunità coinvolte darebbe senso compiuto al pluralismo e meglio garantirebbe le esigenze dei soggetti sia singoli che gruppi. Un regolamento, quindi, di natura contrattuale, che produca, attraverso l'incontro delle volontà, un efficace superamento del dogma laicista

⁹ NICOLA COLAIANNI, *Dal "crocifisso di Stato" al "crocifisso di classe" (nota a margine di Cass., SS. UU., 9 settembre 2021, n. 24414)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista Telematica (www.statoechiese.it), 17, 2021, pp. 17-25.

¹⁰ Il modello di libertà religiosa delineato dalla Carta costituzionale non sembra precludere un'indagine di tipo propositivo sulla sua attuazione nella società moderna anche attraverso atti di autonomazione. La tutela della libertà religiosa non può dirsi pienamente verificata senza adeguate possibilità di azione. Tale protezione non sempre può avvenire con gli strumenti di diritto pubblici ma deve anche provenire dall'intero ordinamento e dai consociati, nell'ambito delle relazioni tra questi ultimi, e tra i privati la pubblica amministrazione. In merito si veda ANTONIO FUCCILLO, *L'attuazione privatistica della libertà religiosa*, Jovene, Napoli, 2005, pp. 155-164.

della «parete bianca» che mal si addice ad una compiuta declinazione della laicità positiva di cui il nostro ordinamento si ammanta. Così operando si raggiunge anche l'obiettivo di un effettivo esercizio della libertà religiosa¹¹.

3. La riqualificazione della «turbatio sacrorum» a protezione del sentimento religioso

Nella sentenza n. 2242 del 15 ottobre 2021, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal «capo-vara» di una processione religiosa, condannato nei precedenti gradi di giudizio per il reato di *turbatio sacrorum* (art. 405 c.p.). L'imputato avrebbe ordinato, alla presenza di un ministro di culto, una sosta non programmata del fercolo sacro dinnanzi all'abitazione della famiglia di un noto «capo mafia», turbando così il normale svolgimento della ritualità religiosa.

Le processioni e, più in generale, i riti «en-plein-air»¹² costituiscono una delle più importanti forme di esercizio della libertà di culto e, per tale ragione, rientrano sotto l'ombrello protettivo dell'art. 19 della Carta costituzionale. La loro finalità è quella di esaltare il sentimento religioso anche al di fuori del luogo sacro.

I riti religiosi, sotto il profilo penale, sono direttamente tutelati dall'art. 405 c.p., a condizione che vi sia l'assistenza di un ministro di culto¹³. Il reato può essere perfezionato da due condotte anti-giuridiche: l'impedimento della funzione, che consiste nell'ostacolare l'inizio della stessa oppure determinarne la sua cessazione, oppure il turbamento¹⁴, che si verifica quando il suo svolgimento non avviene in modo regolare.

¹¹ ANTONIO FUCCILLO, *Il crocifisso negoziato. Verso la gestione "privatistica" dei simboli religiosi*, cit., pp. 10-11.

¹² Si veda in merito ANTONIO FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 257 ss.

¹³ CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III, sentenza n. 987 del 17 giugno 1968.

¹⁴ Secondo la giurisprudenza della CORTE DI CASSAZIONE integra la condotta del "turbamento": il collocamento dei tavolini in strada al fine di imporre una sosta della processione dinanzi ad un esercizio commerciale (CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione VI, sentenza n. 8055 del 12 gennaio 2021), il manifestare con grida all'interno della Chiesa, proferendo ingiurie alle autorità civili presenti a un funerale (CORTE DI CASSAZIONE PENALE, sentenza n. 621 del 11 maggio 1967; CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III, sentenza n. 369 del 6 marzo 1967), il gettare a terra l'ostia consacrata e calpestarla, generando "un trambusto" tra i detenuti presenti alla celebrazione della messa in carcere (CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III, sentenza n. 23337 del 18 marzo 2021), nel pregare ad alta voce al fine di coprire la voce dei celebranti e degli altri fedeli ed insultando e minacciando reiteratamente i celebranti e gli altri fedeli alle funzioni (CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III, sentenza n. 3072 del 08 settembre 2016).

Il bene giuridico tutelato dagli artt. 404, 405 e 406 del Codice penale¹⁵ è il sentimento religioso che vive nell'intimo della coscienza individuale e si estende anche a gruppi di persone legate tra loro dal vincolo della professione di una fede comune. Esso è pertanto da considerare tra gli interessi costituzionalmente rilevanti ex artt. 2, 8 e 19 Cost., ed indirettamente, art. 3 Cost., comma 1 e art. 20 Cost.¹⁶. La protezione penale che ad esso è assicurata è un diretto corollario del diritto di libertà religiosa e deve ricomprendere qualsiasi esperienza fideistica del fedele (individuale o comunitaria), indipendentemente dalla confessione religiosa di appartenenza¹⁷.

La peculiarità del bene giuridico tutelato performa la condotta del soggetto agente, la quale deve determinare, indipendente dalle attività materiali realizzate, una offesa al sentimento religioso. Partendo da tale presupposto, la Corte evidenzia che la tutela di cui all'art. 405 c.p. «non consiste tanto (e solo) nell'assicurare la materiale regolarità della funzione religiosa, quanto anche nell'impedire che essa possa essere dissolta, utilizzata per scopi che offendono o sono in contrasto con la sensibilità religiosa dei fedeli che vi partecipano e con i valori espressi dalla fede professata»¹⁸. È evidente, tuttavia, che la religiosità, «pur avendo una dimensione individuale ed intima, ha

¹⁵ In materia di tutela penale del sentimento religioso si vedano DAVID BRUNELLI (a cura di), *Diritto penale della libertà religiosa*, Giappichelli, Torino, 2010; GIUSEPPE CASUSCELLI, *Il diritto penale*, in Id. (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, 5ª ed., Giappichelli, Torino, 2015, p. 359 ss.; ID., *Tutela penale del sentimento religioso, sicurezza e identità. I problemi delle minoranze etnico-religiose*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2019, pp. 225-228; ANTONIO GIUSEPPE CHIZZONITI, *La tutela penale delle confessioni religiose: prime note alla legge n. 85 del 2006 «Modifiche al codice penale in materia di reati d'opinione»*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2006, pp. 437-456; MASSIMO JASONNI, *Illegittimità costituzionale del vilipendio e tutela penale del sentimento religioso nelle aporie della più recente giurisprudenza*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 1998, pp. 987-991; ANGELO LICASTRO, *Il "nuovo" volto delle norme penali a tutela del sentimento religioso nella cornice dei così detti "reati di opinione"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista Telematica (www.statoechiese.it), 2, 2020; NATASCIA MARCHEI, *"Sentimento religioso" e bene giuridico. Tra giurisprudenza costituzionale e novella legislativa*, Giuffrè, Milano, 2006; ID., *La protezione penale della religione tra tutela del sentimento e tutela dell'identità*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2008, pp. 153-174; ID., *La giurisprudenza ordinaria in materia penale: le contraddittorie anime del principio di laicità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista Telematica (www.statoechiese.it), febbraio 2009; ROBERTO MAZZOLA, *Diritto penale e libertà religiosa dopo le sentenze della Corte costituzionale*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2005, pp. 65-92.

¹⁶ CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 188 del 1975.

¹⁷ Il legislatore, nella formulazione originale del Codice Rocco, per la elaborazione delle fattispecie penali *de quo* era partito dal concetto che la religione è un fenomeno sociale della più alta importanza anche e, soprattutto, per il raggiungimento delle finalità etiche dello Stato. Il diretto intervento dell'ordinamento in materia di tutela penale della religione era giustificato dal carattere che la religione indubitabilmente possiede, di interesse generale, pertinente, oltre che all'individuo, anche alla Società.

¹⁸ CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III, sentenza n. 2242 del 15 ottobre 2021

una sua proiezione necessariamente materiale perché si manifesta attraverso le persone (art. 403 c.p.), cose (art. 404 c.p.) e funzioni (art. 405 c.p.) con le quali e mediante le quali ciascun individuo (o collettività di persone) ha modo di testimoniare la propria fede, il proprio credo religioso, di alimentarlo, di coltivarlo, di viverlo. E così, la “res” oggetto di culto non rileva quale cosa che ha un interesse patrimoniale, bensì quale cosa che ha un valore simbolico-evocativo o che è strumentale all’esercizio del culto; il suo vilipendio o danneggiamento non lede tanto (o solo) il patrimonio quanto, soprattutto, il sentimento religioso della collettività dei fedeli (art. 404 c.p.). Allo stesso modo, il vilipendio del ministro di culto o della persona che lo professa, non offende la dignità dell’offeso, ma la proiezione religiosa della sua persona (art. 403 c.p.)¹⁹. L’offesa al sentimento religioso costituisce «il criterio selettivo che, a fronte della identità materiale di condotte altrimenti punibili in base ad altre norme dello stesso codice penale, qualifica la condotta dell’agente».

Nel caso *de quo*, la processione è stata violata non tanto nella sua materiale esecuzione (le due soste erano infatti durate pochi secondi), quanto più nella sua accezione fideista, essendo stato turbato il sentimento religioso dei fedeli che vi partecipavano. Il gesto della sosta si configura come una forma di ossequio ad un esponente di spicco della criminalità organizzata. Vi è stata, secondo i giudici, una vera e propria strumentalizzazione della processione religiosa a fini del tutto contrari al sentimento di coloro che vi partecipavano nonché ai valori della religione cattolica. La ritualità religiosa, seppur con il tacito assenso del ministro di culto presente, è stata alterata ed utilizzata per rendere omaggio al capo-mafia. Tale attività d’indagine ad opera del giudice penale non può prescindere dal riferimento agli ordinamenti confessionali, ai quali è attribuito il compito di fissare i valori e le regole di matrice religiosa.

Appare così chiaro il riferimento nella sentenza agli orientamenti della Chiesa cattolica²⁰ che mirano ad evitare qualsiasi forma di strumentalizzazione della religione e delle sue ritualità a vantaggio dei gruppi di criminalità organizzata. Papa Francesco si è espresso in numerose occasioni contro le prassi

¹⁹ CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III, sentenza n. 2242 del 15 ottobre 2021

²⁰ Sul rapporto tra Chiesa e mafia, si veda FABIO BALSAMO, *Le normative canoniche antimafia*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2019; ALESSANDRA DINO, *La mafia devota*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2008; NICOLA FIORITA, *Mafie e Chiesa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 27, 2012; ANTONINO MANTINEO, *La condanna della mafia nel recente Magistero: profili penali canonistici e ricadute nella prassi ecclesiale delle Chiese di Calabria e Sicilia*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2017; MARIO TEDESCHI, *Chiesa e mafia in Sicilia e Calabria nel 2° dopoguerra*, in *Segno*, 1981; Id., *Impegno civile*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2014, p. 135 ss.; FRANCESCO ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, *Su alcuni episodi ricorrenti di infiltrazione criminale a margine di espressioni collettive della pietà popolare nel mezzogiorno*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2011.

dell'«inchino», della «sosta» o del «ballo» dei fercoli dinnanzi alle abitazioni degli esponenti locali della criminalità organizzata, in quanto costituiscono una deviazione della devozione religiosa e sono in contrasto con gli insegnamenti della Chiesa cattolica. È stato così istituito nel 2020 il «Dipartimento di analisi, studio e monitoraggio dei fenomeni criminosi e mafiosi» presso la *Pontificia Academia Mariana Internationalis*, il quale ha il compito di vigilare sull'eventuale «inquinamento» delle ritualità religiose ad opera delle associazioni criminali. Nel corso degli anni sono duramente intervenute anche le Conferenze Episcopali Regionali, le quali hanno proibito durante le processioni «inchini» e preghiere «*ad personam*». La Conferenza Episcopale Calabria, nelle Linee Guida pubblicate il 15 settembre 2021, ha disposto che devono essere previamente precisati e comunicati alla Curia i luoghi di percorso con le icone, i simulacri e le immagini, nonché i tempi e i luoghi delle soste per il cambio dei portantini. Sono vietate soste dinanzi alle abitazioni private e agli esercizi commerciali. In merito si è espressa anche la Conferenza Episcopale Campana che ha modificato nel 2013 le norme per lo svolgimento delle feste religiose a carattere popolare, preoccupandosi di respingere qualsiasi forma di infiltrazione malavitosa nei comitati organizzativi e tra i finanziatori.

A nulle sono valse motivazione addotte dalla parte ricorrente relative all'assenza di gesti di «ossequio» al capo-mafia. Secondo la Corte infatti «che non sia stato effettuato il cd. «inchino» costituisce una mera variabile che non esclude, in sua assenza, la materialità del fatto: l'inchino, semmai, l'avrebbe solo reso più grave»²¹. Nel suo pronunciato la Cassazione, così come la Chiesa cattolica, protegge l'autenticità del sentimento religioso cattolico e le sue ritualità, punendo coloro che tentano di contaminarlo con prassi criminali.

4. *Alzare gli scudi in difesa del «sentimento religioso»*

La giurisprudenza della Corte di Cassazione imbocca e segna quindi la via di una pacifica e fruttuosa convivenza tra le fedi, declinando un pluralismo che però non si collochi in antitesi alle esigenze di tutela del sentimento religioso della popolazione presente in quel dato territorio e legato alle proprie tradizioni cultural-religiose.

Le linee ermeneutiche che si ricavano dai pronunciamenti citati sono altresì utili a garantire un moderno esercizio del diritto di libertà religiosa (art. 19 Cost.) correttamente rapportato con la laicità del

²¹ CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III, sentenza n. 2242 del 15 ottobre 2021.

diritto²² e delle istituzioni, le quali devono essere in grado di «distinguere ciò che costituisce una forma istituzionalizzata della religione da ciò che riguarda, invece, il patrimonio storico della società»²³.

Le difficoltà sono certamente ampliate perché non appaiono comunque sempre bene definite le forme di esercizio della «libertà religiosa» sia dei gruppi sia dei singoli. La stessa classificazione degli atti di culto o di appartenenza in «consentiti» e «non consentiti» subisce continui aggiornamenti a causa della presenza di comunità religiose che reclamano sempre più spazio nella vita pubblica, richiedendo a gran voce il proprio diritto a seguire le regole di condotta tipiche della propria fede. I moderni sistemi giuridici, quindi, sono sollecitati dalla presenza nei loro contesti operativi di problematiche legate alla diversità culturale e religiosa delle popolazioni²⁴. È utile ridurre i «conflitti di lealtà» innescati dalla «dimensione normativa» che contraddistingue le religioni. Essa si riflette sulle scelte individuali «imponendo, vietando, o almeno suggerendo o sconsigliando, il compimento di atti assai più vasti e numerosi di quelli che siamo soliti considerare come atti di culto»²⁵. Porre al centro della tutela il sentimento religioso aiuta a costruire una rete di protezione giuridica per l'esercizio positivo della libertà religiosa di tutti in uno spazio diventato non più esclusivo ma comunque caratterizzato da marcatori culturali (tradizioni). Tale processo aiuta la trasformazione della libertà religiosa da «libertà spaventata»²⁶ a libertà effettiva per tutti.

Proteggere per promuovere, dunque! La Corte focalizza l'obiettivo. Non si può confliggere per fede in una Repubblica che fa del pluralismo e della tutela di ogni essere umano la sua bandiera ideologica. Per evitare che ciò accada è necessario alzare gli scudi!

Tutelare quindi non le pretese delle singole confessioni ma spostare la focalizzazione sulla protezione verso il sentimento religioso. Esso deve essere inteso sia quale «interesse» dei soggetti coinvolti e sia quale valore in sé og-

²² Si veda NICOLA COLAIANNI, *La lotta per la laicità*, Cacucci, Bari, 2017, p. 33 ss.

²³ In merito si veda JOCELYNE MACLURE, CHARLES TAYLOR, *La scommessa del laico*, Editori Laterza, Roma-Bari, p. 50.

²⁴ In merito si veda ANTONIO FUCCILLO, *Superare la sola eguaglianza formale: verso la libertà religiosa delle opportunità*, in ID. (a cura di), *Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di disciplina giuridica*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 57-74; ID., *Le proiezioni collettive della libertà religiosa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statochiese.it), 18, 2019.

²⁵ In merito si veda SERGIO FERLITO, *Le religioni, il giurista e l'antropologo*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2005, p. 72.

²⁶ L'efficace espressione è in FRANCESCO DAL CANTO, PIERLUIGI CONSORTI, SAULLE PANIZZA (a cura di), *Le libertà spaventate. Contributo al dibattito sulle libertà in tempi di crisi*, Pisa University Press, Pisa, 2016.

getto di protezione giuridica. Se al centro va quindi proprio il «sentimento religioso» si può più facilmente applicare la soluzione concordata (proposta dalla Cassazione Civile) che apra cioè all'incontro di volontà per costruire dei protocolli operativi che siano i caposaldi di una pacifica convivenza. Così operando si riducono anche gli ambiti propri della sanzione penale che diviene strumento estremo di tutela del suddetto valore (come interpreta la Cassazione Penale).

Lo scudo del diritto deve quindi impedire le lacerazioni che possono essere causate dalle diversità, trasformandole in occasioni di crescita sociale. In tale guisa si realizza il vero disegno della Carta costituzionale che intende promuovere il fattore religioso come elemento di coesione e sviluppo sociale. Non a caso, infatti, la Costituzione riserva al fenomeno religioso un rilievo prevalente rispetto ad altri fenomeni sociali²⁷, e costruisce il diritto di libertà religiosa²⁸ in modo poliedrico consentendo cioè a ciascun credente di esprimersi compiutamente in base alle proprie regole di fede e nel rispetto delle altrui libertà²⁹.

²⁷ Ad esso, com'è noto, sono dedicati in via esclusiva gli artt. 7, 8, 19 e 20 Cost.

²⁸ Varie sono le interpretazioni sull'articolo 19, sui cui sviluppi si segnalano SILVIO FERRARI, *L'art. 19 della Costituzione*, in *Politica e diritto*, 1996, p. 97 ss.; PAOLO DI MARZIO, *Contributo allo studio del diritto di libertà religiosa*, Jovene, Napoli, 2000; SERGIO FERLITO, *Diritto soggettivo e libertà religiosa. Riflessioni per uno studio storico e concettuale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2002; MARIO RICCA, voce *Art. 19*, in ALFONSO CELOTTO, MARCO OLIVETTI, RAFFAELE BIFULCO (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Ipsa, Torino, 2006, p. 420 ss.; ALESSANDRO FERRARI, *La libertà religiosa in Italia. Un percorso incompiuto*, Carocci Editore, Roma, 2012; VINCENZO PACILLO, *Buon costume e libertà religiosa. Contributo all'interpretazione dell'art. 19 della Costituzione italiana*, Giuffrè, Milano, 2012; ROBERTO MAZZOLA, *La politica delle fonti di diritto in Italia in materia di libertà religiosa e di coscienza a settant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione*, pp. 33-54; NICOLA FIORITA, *Libertà religiosa e uguaglianza: itinerari, attori e contraddizioni di un percorso non lineare*, pp. 117-128; ILARIA ZUANAZZI, *Il diritto di libertà religiosa tra ordinamento canonico e ordinamento confessionale italiano*, pp. 129-172; VINCENZO PACILLO, *Sovranismo e libertà religiosa individuale*, pp. 173-190; tutti in PIERLUIGI CONSORTI (a cura di), *Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società*, Pisa University Press, Pisa, 2019; ROBERTO ZACCARIA, SARA DOMIANELLO, ALESSANDRO FERRARI, PIERANGELA FLORIS, ROBERTO MAZZOLA (a cura di), *La legge che non c'è. Proposta per una legge sulla libertà religiosa in Italia*, Il Mulino, Bologna, 2019.

²⁹ PAOLO CAVANA, *Libertà religiosa e proposte di riforma della legislazione ecclesiastica in Italia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 41, 2017; CARLO CARDIA, *Religione (libertà di)*, in *Enciclopedia del diritto*, Agg. II, Giuffrè, Milano, 1998, p. 922 ss.; NICOLA COLAIANNI, *Il crocifisso di nuovo in Cassazione. Note da amicus curiae*, cit., p. 18 ss.